



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1385**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

# Indice

1. DDL S. 1385 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1385 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	70
1.3.1. Sedute .....	71
1.3.2. Resoconti sommari .....	72
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) .....	73
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019 .....	74

## **1. DDL S. 1385 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1385  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia Cina per eliminare le doppie imposizioni e prevenire evasioni fiscali*

---

Iter

**23 ottobre 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1385**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Enzo Moavero Milanesi](#) (Governo [Conte-I](#))

**Di concerto con**

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giovanni Tria](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2019**; annunciato nella seduta n. 129 del 3 luglio 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI , CINA , ELUSIONE FISCALE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 23 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **[3ª Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#)** in sede referente il 23 luglio 2019. Annuncio nella seduta n. 136 del 23 luglio 2019.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1385

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1385

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (MOAVERO MILANESI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (TRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2019

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

Onorevoli Senatori. - L'Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la ratifica e la successiva esecuzione, rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina.

Lo strumento normativo in esame realizza un importante adeguamento ai più recenti *standard* internazionali rispetto all'Accordo firmato il 31 ottobre 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

L'Accordo, ispirato per la maggior parte al modello OCSE di Convenzione fiscale con l'accoglimento di talune disposizioni contenute nel modello ONU, costituirà un'importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all'Italia, che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina. Inoltre, essa costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

Tali previsioni realizzano inoltre la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dell'amministrazione finanziaria italiana.

Di seguito, una descrizione dei trenta articoli che compongono il testo dell'Accordo e dei sei paragrafi di cui si compone il relativo Protocollo.

#### *Titolo e preambolo*

Il titolo ed il preambolo dell'Accordo rispondono alle raccomandazioni di cui al Progetto OCSE/G20 BEPS, in particolare a quelle contenute nel *Report* sulla Azione 6, relativo all'abuso dei trattati. In particolare, con riferimento al preambolo, le parti hanno concordato di inserire il linguaggio contenuto nell'attuale modello OCSE di Convenzione, relativo alle finalità del Trattato, in linea con gli *standard* internazionali.

L'articolo 1 delimita la sfera giuridica soggettiva di applicazione dell'Accordo, che ricomprende sia le persone fisiche che giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (paragrafo 1). Il testo adottato è quello attualmente previsto dal modello OCSE di Convenzione.

Con riferimento al paragrafo 2, anch'esso in linea con gli *standard* internazionali, sono stati inclusi, nell'ambito di applicabilità dell'Accordo, anche i redditi conseguiti attraverso entità considerate sotto il profilo fiscale parzialmente o totalmente trasparenti, nel caso in cui tali redditi vengano trattati da uno Stato contraente ai fini della tassazione come redditi di un residente di tale Stato, in presenza di idonea

documentazione.

L'articolo 2 definisce l'ambito oggettivo di applicazione dell'Accordo, individuando le imposte in essa ricomprese.

Per quanto riguarda l'Italia, il paragrafo 3, lettera *b*), individua, tra le imposte considerate, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, mentre, per la Cina, risultano incluse l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*individual income tax*) e l'imposta sui redditi da attività d'impresa (*enterprise income tax*). Tale articolo prevede altresì, al paragrafo 4, che, previa notifica fra Autorità competenti, nuove imposte, di natura identica o analoga rispetto a quelle elencate, possano rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

L'articolo 3, paragrafo 1, contiene le definizioni generali dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, in conformità sia con il modello OCSE di Convenzione attualmente vigente, sia con la relativa prassi consolidata nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia.

Il paragrafo 2 dell'articolo in esame dispone che, per eventuali termini utilizzati nel testo dell'Accordo il cui significato non sia espressamente disciplinato dal presente articolo, si dovrà fare riferimento al significato ad essi conferito dalla legge vigente dello Stato nel quale l'Accordo debba trovare applicazione.

L'articolo 4 definisce lo *status* di residente ai fini dell'Accordo ed individua i criteri dirimenti (cosiddetto « *tie-breaker rules* »), per risolvere i casi di doppia residenza, conformemente a quanto previsto dal modello OCSE di Convenzione.

In particolare, per il paragrafo 3 - che disciplina il caso del soggetto diverso dalla persona fisica, residente in entrambi gli Stati contraenti - è stato adottato il testo del modello OCSE, il quale individua i criteri ai quali i due Stati devono fare riferimento, in sede di procedura amichevole, al fine di stabilire in quale di essi il soggetto debba essere considerato residente.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 individuano i casi in cui si configura una stabile organizzazione, disciplinando i presupposti in presenza dei quali un soggetto non residente rientra sotto la potestà impositiva dello Stato contraente, sul cui territorio viene svolta l'attività di impresa (cosiddetto « Stato della fonte »). Tali disposizioni accolgono, in linea generale, il più recente *standard* OCSE, incluse le raccomandazioni adottate come risultato del Progetto OCSE/O20 BEPS.

I paragrafi 1 e 2, conformi al modello OCSE, descrivono il concetto di stabile organizzazione e forniscono una lista delle fattispecie ricomprese in tale concetto.

Il paragrafo 3, lettera *a*), ispirato al modello ONU, prevede che un cantiere di costruzione, montaggio o installazione - comprese le relative attività di supervisione - integri i presupposti di una stabile organizzazione, qualora si protraggano per oltre dodici mesi. Il paragrafo 3, lettera *b*), prevede, invece, la presenza di una stabile organizzazione in caso di fornitura di servizi, inclusi quelli di consulenza, da parte di un'impresa che li presti attraverso propri dipendenti o altro personale, solo se tali attività si protraggono nel territorio di uno Stato contraente per uno o più periodi, che sommati siano pari o superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi nell'anno fiscale considerato.

Il paragrafo 4 contiene una lista di attività che non configurano una stabile organizzazione, quando le medesime attività nel complesso considerate abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

Il paragrafo 5 prevede che le operazioni svolte dagli agenti mandatari, i quali concludano contratti in nome e per conto di una impresa dell'altro Stato contraente, possano configurare una stabile organizzazione, alla quale potranno essere attribuiti gli utili, qualora i contratti siano stati conclusi in ragione del ruolo svolto dal mandatario nel corso della propria attività abituale, fatto salvo il caso che le attività svolte dagli agenti ricadano nell'ambito del paragrafo 4.

Il paragrafo 6, lettera *a*), prevede la fattispecie dell'agente indipendente, che non integra i presupposti della stabile organizzazione ed è corredata di regole idonee a rappresentare il grado di effettiva indipendenza dall'impresa estera. Il paragrafo 6, lettera *b*), contiene, invece, la definizione di un soggetto considerato « *closely related* » ad un'impresa.

Infine, il paragrafo 7 dispone che la mera presenza di una società controllante o controllata nel territorio di uno Stato non determina di per sé l'insorgenza di una stabile organizzazione di una impresa dell'altro Stato.

L'articolo 6 disciplina l'imponibilità dei redditi immobiliari, stabilendo il criterio per cui essi debbano essere tassati nello Stato in cui sono situati i beni immobili fonte di tali redditi, ancorché in maniera non esclusiva, seguendo il principio previsto nel modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.

L'articolo 7 disciplina il trattamento degli utili di impresa e completa la disciplina della stabile organizzazione. L'articolo in esame, infatti, nello stabilire il principio generale secondo il quale gli utili d'impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza di quest'ultima, riconosce l'eccezione dell'imponibilità di detti redditi nello Stato della fonte, solo nella misura in cui essi siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Ai fini dell'attribuzione dei redditi, la stabile organizzazione viene considerata come entità separata ed indipendente.

In materia di utili derivanti dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, l'articolo 8, paragrafo 1, prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui è residente l'impresa che utilizza le navi o gli aeromobili, in linea con il criterio indicato nel modello OCSE di Convenzione.

L'articolo 9 prevede che, nelle transazioni fra imprese associate, siano consentite rettifiche degli utili ad esse attribuiti, nei casi in cui i termini di tali transazioni si discostino da quelli che sarebbero stati pattuiti in transazioni tra imprese indipendenti.

Il paragrafo 2 disciplina gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza. Peraltro, la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo, con particolare riferimento agli articoli 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi e 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consente di effettuare rettifiche in diminuzione anche al di fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

#### *Redditi di capitale*

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 prevedono le regole di tassazione dei redditi di capitale (interessi, dividendi, *royalties e capital gains*). Le aliquote massime di prelievo che possono essere fissate dallo Stato della fonte (da dove derivano i pagamenti di tali redditi) sono in linea con quelle concordate dalla Cina nelle Convenzioni stipulate con gli altri Paesi dell'Unione europea maggiormente comparabili all'Italia, quali Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sotto questo profilo, quindi, gli investitori italiani possono operare in condizioni paritarie rispetto ai maggiori *competitors* europei.

L'articolo 10 contiene la disciplina relativa ai dividendi. Il principio generale contenuto nel paragrafo 1 è quello della imponibilità nello Stato contraente di residenza del percipiente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, gli stessi dividendi sono tassabili anche nello Stato della fonte, ma con aliquote ridotte.

In particolare, l'articolo 10 dell'Accordo prevede al paragrafo 2, lettera *a*), una riduzione dell'aliquota convenzionale di prelievo alla fonte, rispetto all'Accordo del 1986, dal 10 per cento al 5 per cento, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di tale riduzione dell'aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell'aliquota relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in *equity*.

Per i dividendi diversi da quelli di cui alla lettera *a*), si applica l'aliquota del 10 per cento.

In materia di interessi, l'articolo 11 stabilisce, al paragrafo 1, in via generale, che lo Stato di residenza del percettore degli interessi può esercitare i propri diritti impositivi, in linea con il corrispondente articolo del modello OCSE di Convenzione.

Quanto alla misura della ritenuta applicabile nello Stato della fonte, il paragrafo 2 prevede un'aliquota generale pari al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi (lettera *b*)), nonché un'aliquota ridotta, dell'8 per cento, sugli interessi pagati ad istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata almeno triennale mirati a finanziare progetti d'investimento (lettera *a*)).

Il paragrafo 3 disciplina i casi di esenzione da ritenuta sui pagamenti di interessi in uscita quando, ai sensi della lettera *a*), il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono percepiti dai soggetti di cui alla lettera *b*). Ciò consente, peraltro, di ripristinare l'esenzione sui pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finanziarie pubbliche italiane, le

quali - in base all'Accordo del 1986 - non avevano più diritto all'esenzione in quanto non più detenute al 100 per cento da capitale pubblico. Il rinnovato trattamento di esenzione risulta dal combinato disposto del citato articolo 11, paragrafo 3, e dal paragrafo 3 del Protocollo, che contiene la lista dei soggetti ricompresi nella definizione di « *any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of other Contracting State* », sia da parte cinese che da parte italiana. Inoltre, il paragrafo 4 dell'articolo 11 consente l'esenzione da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi pagati da Banca d'Italia, Cassa depositi e prestiti, *Sace* e *Simest* a soggetti residenti in Cina, che siano beneficiari effettivi di tali interessi, in relazione a titoli emessi nel quadro regolamentare vigente nei due Paesi ed alle condizioni ivi previste.

L'articolo 12 prevede un criterio impositivo concorrente tra lo Stato di residenza del percettore delle *royalties* e lo Stato della fonte.

Il paragrafo 2, lettera *a*), del suddetto articolo 12 individua l'aliquota massima generale applicabile nello Stato della fonte, che non può eccedere il 10 per cento sui canoni di cui al paragrafo 3, lettera *a*), ossia corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il *software*, le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Il paragrafo 2, lettera *b*), consente una tassazione più ridotta per i pagamenti relativi all'utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, poiché è previsto che l'aliquota del 10 per cento si applichi sull'ammontare del 50 per cento delle *royalties* (ciò si traduce in un'aliquota effettiva del 5 per cento). Allo stato, tale aliquota ridotta del 5 per cento risulta inferiore a quella prevista per le stesse tipologie di pagamenti nei trattati stipulati dalla Cina con i principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6 per cento.

L'articolo 13 riguarda il trattamento delle plusvalenze da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili, in base al quale alcune tipologie di plusvalenze sono imponibili in modo esclusivo nello Stato di residenza del percipiente, altre invece sono imponibili secondo un criterio concorrente.

Il paragrafo 1 stabilisce che le plusvalenze percepite da un residente di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente possono essere tassate in tale ultimo Stato.

A norma del paragrafo 2, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una sede fissa d'affari sono imponibili anche nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa d'affari.

In base al paragrafo 3, invece, le plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili strumentali all'utilizzo di tali navi o aeromobili sono imponibili in modo esclusivo nello Stato contraente di residenza dell'impresa alienante.

Al paragrafo 4, è prevista la potestà impositiva anche dello Stato in cui sono situati i beni immobili, nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di azioni o partecipazioni, qualora tali diritti abbiano derivato più del 50 per cento del loro valore, direttamente o indirettamente, da quei beni immobili.

Con riferimento alle partecipazioni qualificate con un livello minimo del 25 per cento, il paragrafo 5 prevede la tassazione concorrente sulle plusvalenze derivanti dall'alienazione di tali partecipazioni.

La categoria residuale di cui al paragrafo 6 prevede invece la tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell'alienante. Tale disposizione risulta più favorevole rispetto a quella contenuta nel precedente Accordo del 1986, che prevedeva la tassazione concorrente.

L'articolo 14, in materia di professioni e lavoro autonomo, prevede quale principio generale l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del percettore di tali redditi. È disciplinata tuttavia un'eccezione nei casi in cui il percettore abbia disponibilità di una base fissa, utilizzata per l'esercizio della professione o dell'impresa, nello Stato presso il quale egli presta la propria attività o se detto soggetto soggiorna in tale ultimo Stato per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni in un periodo di dodici mesi. In tali casi è prevista l'imposizione concorrente. Il paragrafo 2 contiene

un'elencazione esemplificativa di cosa si intenda per « *professional services* » ricomprendendovi attività scientifiche, letterarie, artistiche o educative nonché le prestazioni di figure come avvocati, medici, ingegneri, contabili e dentisti.

L'articolo 15 disciplina il trattamento fiscale delle remunerazioni derivanti da lavoro subordinato. Esso prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, salvo che l'attività lavorativa non venga prestata nell'altro Stato contraente, nel qual caso la potestà impositiva diviene concorrente.

Nonostante tale principio generale, ed in linea con il corrispondente principio del modello OCSE di Convenzione, il paragrafo 2 prevede la tassazione esclusiva nello Stato contraente di residenza del percipiente, nel caso in cui ricorrano congiuntamente i seguenti criteri:

- a) permanenza nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ai 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizia o termina nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Il paragrafo 3 prevede che la remunerazione del lavoratore dipendente, che presti la propria attività a bordo di navi o aeromobili operati in traffico internazionale, sia imponibile esclusivamente nel suo Stato di residenza, al fine di evitare potenziali comportamenti elusivi.

Il paragrafo 4 disciplina il trattamento di fine rapporto ed altri pagamenti « *lump sum* » di natura analoga, attribuendo la potestà impositiva esclusiva allo Stato erogante tali somme, accumulate durante il periodo in cui il ricevente ha ivi prestato attività lavorativa.

L'articolo 16 prevede l'imponibilità concorrente dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione o di supervisione.

L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità, ancorché non esclusiva, dei redditi di artisti e sportivi nello Stato contraente in cui l'attività viene prestata. Al fine di evitare possibili manovre elusive, il paragrafo 2 dell'articolo prevede che, anche qualora il reddito per la prestazione di un artista o di uno sportivo sia attribuito ad altri soggetti, tale reddito possa essere tassato nello Stato contraente in cui l'attività è stata prestata.

Il paragrafo 3, in deroga alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, prevede il criterio di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del prestatore, nel caso in cui le attività che generano tali redditi siano totalmente o principalmente finanziate da fondi pubblici ovvero siano svolte nell'ambito di un piano di scambio culturale tra i Governi degli Stati contraenti.

In materia di pensioni, il principio generale previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore, analogamente al principio contenuto nella corrispondente disposizione del modello OCSE di Convenzione.

Il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato della fonte per le pensioni ed altri pagamenti analoghi effettuati nel quadro di un sistema pubblico di previdenza. Nel caso di pensioni erogate dall'Italia, tale espressione ricomprende sia le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge, sia le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio, le pensioni di invalidità).

L'articolo 19 detta una disciplina di carattere speciale per quanto concerne salari, stipendi ed altre remunerazioni, nonché pensioni, derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, in linea con il modello OCSE di Convenzione.

Il paragrafo 1, lettera a), prevede che salari, stipendi ed altre remunerazioni siano imponibili soltanto nello Stato che li eroga. Tuttavia, ai sensi della lettera b), le remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente, qualora i servizi siano resi in detto altro Stato e la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di tale Stato, oppure non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

L'articolo 19 individua pertanto in entrambi i casi un criterio di imposizione esclusiva - alla lettera *a*) nello Stato della fonte dei pagamenti e alla lettera *b*) in quello di residenza - realizzando così il presupposto giuridico per l'eliminazione della doppia imposizione fin dal momento della erogazione dei pagamenti stessi.

Il paragrafo 2 riguarda il trattamento delle pensioni pubbliche, individuando alla lettera *a*) la potestà impositiva esclusiva dello Stato della fonte, ma prevedendo alla lettera *b*) il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, al ricorrere congiunto delle condizioni di residenza e nazionalità del percipiente nello Stato di residenza.

A norma di tale articolo, finalizzato ad incrementare gli scambi culturali, i pagamenti in favore di studenti ed apprendisti sono esenti da imposta nello Stato in cui questi soggetti soggiornano, a condizione che i pagamenti siano finalizzati alla loro formazione e mantenimento e che provengano da fonti situate fuori da detto Stato. In ogni caso, la durata di tale beneficio non può estendersi oltre un periodo superiore a sei anni consecutivi, a partire dalla data di arrivo dello studente o apprendista nello Stato di soggiorno.

Con riferimento all'articolo 21, il paragrafo 1 prevede la regola generale per cui sono esenti da imposte le remunerazioni percepite da professori o ricercatori nello Stato in cui l'attività viene prestata per un periodo non eccedente i tre anni dalla data di arrivo.

Il paragrafo 2 limita la possibilità di usufruire di tale beneficio, nel caso in cui la ricerca non sia svolta nel pubblico interesse e sia piuttosto finalizzata al perseguimento di un fine primariamente privato.

L'articolo 22, in linea con il modello OCSE di Convenzione, prevede il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza per ogni altra tipologia residuale di reddito non trattata negli articoli precedenti.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni, ai sensi dell'articolo 23 trova applicazione il metodo della imputazione ordinaria.

Per quanto concerne l'Italia, è previsto, al paragrafo 2, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cina, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Ciò, in raccordo con la regola « *per country* » di cui all'articolo 165, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.

Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, la stessa disposizione chiarisce che non spetta il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La Cina prevede analogamente un sistema di imputazione, di cui al paragrafo 1.

L'articolo 24 contiene le disposizioni antiabuso e prevede la clausola generale cosiddetta « *principal purpose test* » (o « *PPT* »), in linea con gli *standard* internazionali, con particolare riferimento al *Report* sulla Azione 6 del Progetto OCSE/G20 BEPS, di cui costituisce un *minimum standard*.

Tale disposizione è conforme alla normativa italiana in materia di certezza del diritto, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e costituisce un efficace strumento per combattere l'abuso del trattato da parte dei soggetti che abbiano posto in essere intese o transazioni esclusivamente finalizzate ad ottenere i benefici convenzionali.

L'articolo 25 stabilisce il principio di non discriminazione, in larga parte conformemente con il modello OCSE di Convenzione.

L'articolo 26 prevede il meccanismo della procedura amichevole (*Mutual Agreement Procedure* o « *MAP* »), quale strumento di risoluzione delle controversie di tipo interpretativo o applicativo dell'Accordo. Tale disposizione, integrata rispetto al Trattato in vigore, si pone in linea con quanto previsto dal modello OCSE di Convenzione, rispettando così i *minimum standard* del Progetto OCSE/G20 BEPS. A tal fine, nel paragrafo 2 è stata inserita la disposizione che prevede l'attuazione delle procedure amichevoli a prescindere dai limiti temporali previsti dalle rispettive normative interne.

L'articolo 27 contiene le disposizioni relative allo scambio di informazioni fiscali, le quali si

presentano sostanzialmente conformi allo *standard* internazionale (articolo 26 del modello OCSE). È pertanto previsto anche il superamento del « *domestic tax interest* » (paragrafo 4) nonché del segreto bancario (paragrafo 5).

L'articolo 28 è conforme al corrispondente articolo 28 del modello OCSE ed ai trattati vigenti stipulati dall'Italia. Esso regola i rapporti con altre fonti del diritto, al fine di non intaccare lo speciale trattamento previsto per i membri delle missioni diplomatiche e consolari.

In base all'articolo 29, l'Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali ciascuno dei due Stati notificherà all'altro il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica ed avrà effetto sia per le ritenute alla fonte sia per le altre imposte, dal primo gennaio dell'anno fiscale successivo a quello in cui è intervenuta la ratifica.

L'articolo 30 disciplina le modalità della denuncia dell'Accordo.

#### *Protocollo*

L'Accordo è integrato da un Protocollo, i cui contenuti sono di seguito illustrati.

Nel paragrafo 1 del Protocollo, con riguardo all'articolo 7 dell'Accordo in materia di utili delle imprese, è contenuto il chiarimento per cui, se un'impresa opera in uno Stato diverso da quello di residenza attraverso una stabile organizzazione ivi localizzata, i profitti da attribuire a quest'ultima dovranno tener conto dell'effettiva attività svolta. In particolare, la lettera *a)* del paragrafo 1 prevede che, nel caso di una stabile organizzazione che vende beni o merci o conduca attività per conto dell'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione non vengono determinati in base all'ammontare totale ricevuto dall'impresa, ma soltanto per la parte di remunerazione che è attribuibile all'attività effettiva della stabile organizzazione. La lettera *b)* stabilisce analogo principio, con riferimento ai contratti conclusi.

Il paragrafo 2 del Protocollo fa salvi altri accordi vigenti tra i due Stati contraenti, che prevedano un trattamento maggiormente favorevole con riguardo al traffico internazionale.

Il paragrafo 3 del Protocollo, con riguardo all'articolo 11, paragrafo 3, dell'Accordo, contiene la lista dei soggetti ricompresi nella definizione di « *any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of other Contracting State* », sia da parte cinese che da parte italiana.

Il paragrafo 4 del Protocollo, con riguardo all'articolo 19 in materia di funzioni pubbliche, prevede che i paragrafi 1 e 2 dell'articolo trovino applicazione anche con riferimento alle remunerazioni riguardanti servizi resi alla Banca d'Italia o alla *People's Bank of China*, nonché all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) o al *China Council for the Promotion of International Trade*.

Il paragrafo 5 del Protocollo, con riguardo all'articolo 27 in materia di scambio di informazioni, contiene una disposizione richiesta da parte della Cina, come conseguenza dell'entrata in vigore a ottobre 2018 di una legislazione in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (la *International Criminal Judicial Assistance Law*). La disposizione prevede l'attivazione di una ulteriore richiesta sulla base di uno strumento giuridico, bilaterale o multilaterale, diverso dalla presente Convenzione, nel caso in cui le informazioni debbano essere utilizzate nell'ambito di un procedimento penale. La disposizione non pregiudica in concreto gli obblighi di comunicazione all'autorità giudiziaria che i funzionari dell'amministrazione finanziaria italiana sono tenuti ad osservare quando dalle informazioni ricevute emergono elementi che possono avere rilevanza penale e costituire notizia di reato. Tale disposizione non preclude il ricorso alla Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore sia per la Cina che per l'Italia, che consente l'utilizzo delle informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale in procedimenti giudiziari, inclusi quelli penali.

Il paragrafo 6 del Protocollo prevede che i due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.

Relazione tecnica

## PREMESSA

L'Accordo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la ratifica e successiva esecuzione, rappresenta un aggiornamento dell'attuale disciplina riguardante gli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e finanziarie fra l'Italia e la Cina.

A tale riguardo sono state prese in esame le disposizioni più significative e, quindi, quelle concernenti le imprese associate (art. 9), i dividendi (art. 10), gli interessi (art. 11), i canoni (art. 12), gli utili di capitale (art. 13), il lavoro subordinato (art. 15), artisti e sportivi (art. 17), pensioni (art. 18), studenti (art. 20) e insegnanti e ricercatori (art. 21).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Modello 770 e modello CU per l'anno di imposta 2017.

\* \* \*

### 1. Imprese associate (art. 9)

Lo schema dell'art. 9 ricalca quello del modello OCSE e, trattando delle imprese associate, detta dei criteri di carattere generale in tema di determinazione dei prezzi di trasferimento *inter-company*.

Il paragrafo 2 prevede gli aggiustamenti corrispondenti alla rettifica primaria, nel rispetto del principio di libera concorrenza, in linea con la normativa italiana sui prezzi di trasferimento infragruppo di cui all'art. 110 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) e all'art. 31-quater del DPR 600/1973, in base alla quale le rettifiche in diminuzione possono essere effettuate anche al fuori dell'instaurarsi di una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni contro le doppie



imposizioni dall'art. 26 dell'Accordo in esame (*procedura amichevole*).

**La disposizione non determina variazione di gettito.**

\* \* \*

## 2. Dividendi (Art. 10)

In relazione alla tassazione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti nella Repubblica Popolare Cinese, l'art. 10 introduce il principio della tassazione concorrente, limitando l'applicazione della ritenuta a un'aliquota non superiore al 10%, che si attesta invece al 5% nel caso in cui la società a favore della quale i dividendi vengono erogati sia detentrica direttamente di almeno il 25% del capitale della società erogante, per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo. Detta previsione comporterebbe una riduzione del prelievo fiscale sui dividendi in uscita dal nostro Paese in quanto più favorevole rispetto alla normativa attualmente applicata.

In relazione all'individuazione dei flussi reddituali in oggetto, dall'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta rilevati sul Mod. 770 anno di imposta 2017, sono emerse somme riferite alla corresponsione di utili per circa 203,8 milioni di euro, su cui sono state applicate imposte utilizzando l'aliquota del 10%.

In base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione non risulta possibile distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 10 dell'Accordo. Pertanto, in via prudenziale la perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota del 5% è stata valutata in circa 10,2 milioni di euro.

\* \* \*

## 3. Interessi (art. 11)

Per il trattamento degli interessi, la disciplina dettata dall'Accordo prevede che la tassazione definitiva di tali redditi avvenga nel Paese di residenza del beneficiario effettivo; tuttavia, tali interessi saranno imponibili anche nello Stato della fonte, ma

gli interessi sono corrisposti a una istituzione finanziaria in relazione a un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento, tale aliquota è ridotta all'8%.

Non si avrà imposizione concorrente qualora il beneficiario effettivo sia il Governo dello Stato contraente, una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure a un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente.

Inoltre, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

Tali previsioni, come recita il comma 6 dell'articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale/industriale per mezzo di una stabile organizzazione, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata; in tal caso gli interessi sono imponibili nello Stato della fonte secondo la propria legislazione vigente.

Per la stima degli effetti sul gettito di tali disposizioni, sono stati elaborati gli ultimi dati disponibili rilevabili nei Modelli 770, anno di imposta 2017, quadro SF – redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati.

Dalle elaborazioni effettuate, sono risultati importi assoggettati a ritenute pari a 7,0 milioni di euro, su cui è stata applicata l'aliquota del 10%.

Non potendo, in base alle informazioni desumibili dal modello di dichiarazione, distinguere le condizioni in base alle quali applicare una delle aliquote previste dall'articolo 11 dell'Accordo, in via prudenziale la stima della perdita di gettito

derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'8% è risultata di circa 140.000 euro.

\* \* \*

#### 4. Canoni (art.12)

I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche, pellicole cinematografiche, nonché di brevetti industriali, marchi d'impresa, di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico, per uso e concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali e scientifiche, e più in generale i redditi derivanti dall'utilizzazione di beni immateriali si considerano prodotti nello Stato di residenza del beneficiario per il solo fatto di essere erogati (ad un non residente, privo di stabile organizzazione) dallo Stato, da soggetti residenti nel nostro Stato o da stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'Accordo tra Italia e la Repubblica Popolare Cinese prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione differenziata secondo la seguente modalità:

- a. per quanto concerne i canoni derivanti da opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, si applica una aliquota del 10%;
- b. per quanto concerne i canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, il 10% dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera "l'ammontare rettificato" indica il 50% dell'ammontare lordo dei canoni.

Dall'elaborazione dei dati riferiti all'anno di imposta 2017, risultano importi di ritenute riferite a royalties percepite da residenti in Cina e compensi per uso o concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche (precedente punto b) pari a circa 44.000 euro, su cui è applicata una ritenuta, secondo la vigente

normativa, pari al 30%.

Dall'applicazione dell'aliquota del 10% sull'ammontare di tali canoni, ridotto al 50%, si stima una **perdita di gettito di circa 13.000 euro**.

\* \* \*

#### 5. Utili di capitale (art. 13)

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

- a. dall'alienazione di beni immobili (art.6) situati nell'altro Stato contraente;
- b. dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione o della stabile stessa;
- c. dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;
- d. dall'alienazione di azioni e partecipazioni, che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente;
- e. dall'alienazione di azioni e partecipazioni di una società residente dell'altro Stato contraente, se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società.
- f. in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

La variazione più significativa apportata alla preesistente convenzione è rappresentata dalla condizione di cui al punto e); tuttavia, sulla base dell'elaborazione relativa ai dati riferiti all'anno di imposta 2017, **non si ascrivono variazioni di gettito** dall'applicazione dell'Accordo così modificato.

\* \* \*

#### 6. Lavoro subordinato (art.15)

Per quanto concerne le remunerazioni per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è

effettivamente svolta la prestazione. Il secondo paragrafo introduce una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia in base all'art. 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Nella proposta di convenzione è stata inserita la condizione che prevede: "I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtù di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente."

L'elaborazione delle certificazioni uniche (modelli CU) riferite all'anno di imposta 2017, ha evidenziato che la condizione espressa nella proposta è già applicata secondo la prassi consolidata. **Non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.**

\* \* \*

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene disciplinata in modo unitario e tassata nello Stato in cui le prestazioni sono svolte. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro), ovvero se dette attività sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti. Tuttavia questa ultima circostanza non è rilevabile dalle informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria e pertanto **non si ascrivono variazioni di gettito.**

\* \* \*

#### 8. Pensioni (art.18)

La convenzione in essere prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.

La proposta di modifica (paragrafo 2) prevede che le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

L'elaborazione delle certificazioni uniche (modelli CU) riferite all'anno di imposta 2017, ha evidenziato che la condizione espressa nella proposta è già applicata secondo la prassi consolidata. **Non si rilevano, quindi, variazioni di gettito.**

\* \* \*

#### 9. Studenti (art.20)

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che

sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Tali benefici sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

La riformulazione dell'articolo rispetto all'Accordo preesistente **non introduce condizioni che producano effetti sul gettito.**

\* \* \*

#### 10. Insegnanti e Ricercatori (art. 21)

Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.

La proposta di modifica all'accordo preesistente introduce la seguente condizione: "Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non è nell'interesse pubblico ed è principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate." Questa condizione **non produce effetti sul gettito.**

Lo scambio di informazioni previsto dall'art. 27 non comporterà maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà effettuato con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### **Entrata in vigore ed effetti sul gettito**

Nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati avvenga nel corso del 2019, gli effetti di cassa per l'erario, **a partire dal 2020**, sono valutati in una perdita di circa **10,4 mln di euro** in ragione d'anno, come di seguito riportato:

Effetti sul gettito	
art. 10 – Modifica tassazione dividendi	-10.200.000
art. 11 - Modifica tassazione interessi	-140.000
art. 12 - Modifica tassazione canoni	-13.000
<b>Totale</b>	<b>-10.353.000</b>

Importi in euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Prof. Maria Rita*

27 GIU. 2019

## **PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo per eliminare le doppie imposizioni con la Cina disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti dei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché ad una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Lo strumento normativo in esame realizza un importante adeguamento ai più recenti standard internazionali rispetto all'Accordo firmato il 31 ottobre 1986, includendo requisiti obbligatori derivanti dalle raccomandazioni del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), in materia di contrasto ai fenomeni di elusione e spostamento artificioso delle basi imponibili.

L'Accordo, ispirato per la maggior parte al Modello OCSE di Convenzione fiscale con l'accoglimento di talune disposizioni contenute nel Modello ONU, costituirà un'importante integrazione del precedente quadro giuridico di riferimento, nel cui contesto le imprese italiane potranno operare in Cina, con migliori condizioni rispetto al passato e in posizione concorrenziale con le imprese di altri Stati europei comparabili all'Italia che hanno concluso un accordo fiscale con la Cina. Inoltre, essa costituirà fonte di maggiore certezza anche per gli investitori cinesi in Italia.

Tali previsioni realizzano inoltre la tutela degli interessi generali rientranti nella competenza dall'Amministrazione finanziaria italiana.

### **2) Analisi del quadro normativo nazionale**

Per quanto concerne l'Italia, l'Accordo di cui si relaziona riguarda, come indicato all'articolo 2, comma 3 lettera b) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle società di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi, e l'imposta regionale sulle attività produttive istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone la possibilità di derogare agli accordi internazionali qualora le disposizioni della normativa interna siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione, con riferimento alla ratifica dei trattati internazionali, prescrive l'autorizzazione parlamentare con legge.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi stabiliti nei predetti Articoli della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a Statuto speciale, non hanno competenza per stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'Articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo in esame non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento altri disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Cina.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

L'Accordo si ispira in linea di massima al più recente Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, con inclusione anche di alcune disposizioni ispirate al Modello

di Convenzione dell'ONU, richieste dalla controparte. Non si rilevano incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Per quanto concerne l'Italia, non sussistono allo stato procedure di infrazione al riguardo.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo non presenta aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono allo stato linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi la Corte di Giustizia in materia.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Nella stipula di accordi contro le doppie imposizioni gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano per lo più al modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

Inoltre, il comma 2 dell'Articolo 3 dell'Accordo dispone che, per eventuali termini utilizzati nel testo dell'Accordo, il cui significato non sia espressamente disciplinato dal presente Articolo, si dovrà fare riferimento al significato ad essi conferito dalla legge vigente dello Stato nel quale l'Accordo debba trovare applicazione

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di cui al punto 2 della parte I.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni di cui al punto 3 della parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'Articolo 29, paragrafo 2, prevede che l'Accordo tra Italia e Cina per evitare la doppia imposizione firmato il 31 ottobre 1986 cesserà di avere effetto dalla data di efficacia delle disposizioni dell'Accordo in esame.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

Non previsti.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**


Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20.05.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 21 MAG. 2019  
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 10.353.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE  
PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI  
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE  
LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI**

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

Desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la loro cooperazione in materia fiscale,

Nell'intento di concludere un Accordo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (ivi comprese pratiche di *treaty-shopping* finalizzate ad ottenere gli agrami previsti nella presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
SOGGETTI**

1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. Ai fini del presente Accordo, i redditi derivati da; o mediante, un'entità o uno strumento o accordo trattato in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato Contraente, ma soltanto nella misura in cui i redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di detto Stato, come i redditi di un residente di detto Stato.
3. Il presente Accordo non limita l'imposizione dei propri residenti da parte di uno Stato contraente, salvo per quanto riguarda i benefici accordati ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 9, del paragrafo 2 dell'Articolo 18, e degli Articoli 19, 20, 21, 23, 25, 26 e 28.

**ARTICOLO 2  
IMPOSTE CONSIDERATE**

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
  - a) in Cina:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle imprese;(qui di seguito indicate quali "imposta cinese");
  - b) in Italia:
    - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
    - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;  
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### ARTICOLO 3 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
  - a) il termine "Cina" designa la Repubblica Popolare Cinese; quando usato in senso geografico, designa tutto il territorio della Repubblica Popolare Cinese, compresi il territorio terrestre, le acque interne, il mare territoriale e lo spazio aereo al di sopra di essi, in cui si applica la legislazione fiscale cinese, ed ogni zona al di là del suo mare territoriale all'interno della quale la Repubblica Popolare Cinese ha diritti sovrani o esercita la giurisdizione in conformità con il diritto internazionale e con la propria legislazione nazionale;
  - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del contesto, l'Italia o la Cina;

- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) le espressioni "Impresa di uno Stato contraente" o "Impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) l'espressione "traffico internazionale" indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile operi esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- h) l'espressione "autorità competente" designa, per quanto concerne la Cina, l'Amministrazione Tributaria Statale (State Tax Administration) o il suo rappresentante autorizzato e, per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i) il termine "nazionali", con riferimento a uno Stato contraente, designa:
  - (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
  - (ii) le persone giuridiche, le *partnership* o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in uno Stato contraente.

2. Per l'applicazione dell'Accordo in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all'espressione nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

#### ARTICOLO 4 RESIDENTE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione effettiva o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini del presente Accordo, con riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d'imposta previsti dal presente Accordo se non nella misura e nel modo che possano essere convenuti dalle autorità competenti degli Stati contraenti.

## ARTICOLO 5 STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio; e
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende anche:

- a) un cantiere, un progetto di costruzione, di assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa 12 mesi;
- b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all'interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata alle lettere da (a) a (d), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario; o
- f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di attività di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente al quale si applicano le disposizioni del paragrafo 6 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente, e ha, ed abitualmente esercita, in detto Stato contraente il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato contraente in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. a) Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nel normale svolgimento di tale attività. Quando, tuttavia, una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.

b) Ai fini del presente Articolo, una persona è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento delle partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell'impresa.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

## ARTICOLO 6 REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori ai beni immobili, le scorte e le attrezzature delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria; l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti e altre risorse naturali; le navi, le imbarcazioni e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## ARTICOLO 7 UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua

attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione che altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo tale ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.

## ARTICOLO 8 TRASPORTO INTERNAZIONALE

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente deriva dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

## ARTICOLO 9 IMPRESE ASSOCIATE

### 1. Allorché

- a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato effettua un'apposita rettifica dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità con la procedura amichevole di cui all'Articolo 26 del presente Accordo.

## ARTICOLO 10 DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente il 25 per cento o più del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni che include il giorno del pagamento del dividendo (al fine del computo di detto periodo, non si tiene conto di variazioni di proprietà che risultino direttamente da una riorganizzazione societaria, quale una fusione o una scissione, della società che detiene le azioni o che paga il dividendo);
- b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altri diritti assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né preleverà alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

## ARTICOLO 11 INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) l'8 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o a una sua suddivisione politica o ente locale, alla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale è interamente posseduto dal

Governo dell'altro Stato contraente, oppure gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati dal Governo dell'altro Stato contraente o da una sua suddivisione politica o ente locale, dalla Banca Centrale dell'altro Stato contraente, oppure da un ente pubblico o da un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti dall'Italia e pagati ad un beneficiario effettivo degli interessi residente in Cina, sono esenti dall'imposta italiana, qualora l'emittente sia la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti - CDP, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE, o la Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

5. Ai fini del presente Articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 12 CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera a) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni; e

b) per quanto concerne i canoni di cui alla lettera b) del paragrafo 3, il 10 per cento dell'ammontare rettificato dei canoni. Ai fini della presente lettera "l'ammontare rettificato" indica il 50 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa:

a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso, o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi compresi il *software*, le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, dei brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 13 UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, o di beni mobili relativi all'esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni che hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente se l'alienante, in qualsiasi momento durante il periodo di 12 mesi che precedono l'alienazione, ha detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione del 25 per cento o più nel capitale di detta società.
6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

## ARTICOLO 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente:
  - a) se egli dispone abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
  - b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici

mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## ARTICOLO 15 LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termina nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato contraente.

4. I pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente dopo aver cessato di essere un residente dell'altro Stato contraente, e percepiti in virtù di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente quali indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

## ARTICOLO 16 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

## ARTICOLO 17 ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle prestazioni indicate al paragrafo 1, svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo o di sportivo, sia quando detti redditi sono attribuiti al medesimo artista o sportivo oppure ad un'altra persona, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate interamente o principalmente con fondi pubblici del primo Stato contraente, o se dette prestazioni sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti.

## ARTICOLO 18 PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di un cessato impiego sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e gli altri pagamenti di natura analoga corrisposti nell'ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

## ARTICOLO 19 FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati dal Governo di uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

- b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
- (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
  - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi al Governo di detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dal Governo di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale.

## ARTICOLO 20 STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi, riceve per sopperire alle spese di mantenimento o d'istruzione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.

## ARTICOLO 21 INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Le remunerazioni che una persona fisica, che soggiorna in uno Stato contraente al solo fine di insegnare, tenere conferenze, o svolgere attività di ricerca presso una scuola, un istituto di istruzione, una università, o altro istituto d'istruzione o ricerca riconosciuto ufficialmente dal Governo di detto Stato, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, percepisce per dette attività, sono esenti da imposizione nel primo Stato per un periodo non superiore, in totale, a tre anni a decorrere dalla data del suo arrivo in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi da ricerca se questa non è nell'interesse pubblico ed è principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate.

## ARTICOLO 22 ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.

## ARTICOLO 23 METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. In Cina, in conformità con le disposizioni della legislazione cinese, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
  - a) Quando un residente della Cina ricava redditi dall'Italia, l'ammontare dell'imposta dovuta in Italia in conformità con le disposizioni del presente Accordo, può essere scomputato dall'imposta cinese dovuta da detto residente. L'ammontare del credito, tuttavia, non può eccedere l'ammontare dell'imposta cinese su tale reddito calcolata in conformità con la normativa e la legislazione fiscali cinesi.
  - b) Qualora il reddito derivato dall'Italia sia un dividendo pagato da una società residente in Italia ad una società residente in Cina e che detiene il 20 per cento o più delle azioni della società che paga il dividendo, il credito tiene conto dell'imposta pagata in Italia dalla società che corrisponde il dividendo, in relazione ai propri redditi.

2. In Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

i residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni del presente Accordo, sono imponibili in Cina, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.

In tal caso, l'Italia ammette in detrazione dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Cina, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, ai sensi della legislazione italiana, ad imposizione mediante

ritenuta a titolo d'imposta o ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario del reddito.

## ARTICOLO 24 DIRITTO AI BENEFICI

Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.

## ARTICOLO 25 NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

## ARTICOLO 26 PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dall'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 2 e 3. Qualora venga ritenuto opportuno per raggiungere un accordo, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti potranno incontrarsi per uno scambio verbale di opinioni.

## ARTICOLO 27 SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o

autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

#### ARTICOLO 28 MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

## ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all'altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica ed avrà efficacia:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore; e

b) con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore.

2. L'Accordo tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato il 31 ottobre 1986 a Pechino, cessa di avere effetto a partire dalla data in cui le disposizioni del presente Accordo diventano applicabili in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

## ARTICOLO 30 DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione per iscritto, attraverso i canali diplomatici, il, o prima del, trenta giugno di ogni anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, il presente Accordo cesserà di avere effetto:


a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23/03/2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica  
Popolare Cinese



## PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali (qui di seguito indicato come "l'Accordo"), i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'Articolo 7:

- a) quando un'impresa di uno Stato contraente vende beni o merci oppure svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo percepito dall'impresa, ma soltanto il compenso attribuibile all'attività effettiva svolta dalla stabile organizzazione in relazione a tali vendite o attività;
- b) nel caso di contratti relativi a cantieri, progetti di costruzione, di assemblaggio o installazione, quando un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili di detta stabile organizzazione sono determinati prendendo in considerazione non l'importo complessivo del contratto, ma soltanto la parte del contratto effettivamente realizzata dalla stabile organizzazione.

2. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica l'applicazione degli altri accordi tra i due Stati contraenti che prevedono un trattamento più favorevole in relazione al traffico internazionale.

3. Con riferimento al paragrafo 3 dell'Articolo 11,

Resta inteso che l'espressione "un ente pubblico o un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo dell'altro Stato contraente", designa:

- a) per quanto concerne la Cina:
  - (i) la "China Development Bank";
  - (ii) la "Agricultural Development Bank of China";
  - (iii) la "Export-Import bank of China";
  - (iv) il "National Council for Social Security Fund";
  - (v) la "China Export & Credit Insurance Corporation";
  - (vi) la "China Investment Corporation";
  - (vii) la "China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd";
  - (viii) la "China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation";
  - (ix) il "Silk Road Fund Co., Ltd".
- b) per quanto concerne l'Italia:
  - (i) Cassa Depositi e Prestiti - CDP;
  - (ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE;
  - (iii) Società italiana per le imprese all'estero - Simesi.

4. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla People's Bank of China, nonché all'Agenzia per il Commercio con l'Estero (ICE - Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) o al China Council for the Promotion of International Trade, sono disciplinate dalle disposizioni sulle funzioni pubbliche. Le autorità competenti possono convenire di applicare il medesimo trattamento ad entità analoghe, mediante uno Scambio di Note soggetto a ratifica.


5. Nonostante le disposizioni dell'Articolo 27, per quanto concerne i dati e le informazioni comunicate ai sensi del presente Accordo da utilizzarsi nei procedimenti penali, ulteriore richiesta deve essere inoltrata ai sensi di ogni altro accordo bilaterale o multilaterale sottoscritto dai due Stati contraenti o nel quale essi partecipano.

6. I due Stati contraenti permettono l'applicazione diretta delle aliquote fiscali ridotte previste dal presente Accordo. Nel caso in cui le imposte siano rimosse mediante ritenuta alla fonte con l'aliquota interna, esse sono rimborsate, secondo la legislazione interna di ciascuno Stato contraente, su richiesta del contribuente o del suo Stato di residenza.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 23/03/2019, in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica  
Popolare Cinese



**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES  
ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1  
PERSONS COVERED**

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State but only to the extent that the income is treated, for purposes of taxation by that State, as the income of a resident of that State.
3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9, paragraph 2 of Article 18, and Articles 19, 20, 21, 23, 25, 26 and 28.

**ARTICLE 2  
TAXES COVERED**

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable

property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:

a) in China:

- (i) the individual income tax;
  - (ii) the enterprise income tax;
- (hereinafter referred to as "Chinese tax");

b) in Italy:

- (i) the personal income tax;
  - (ii) the corporate income tax;
  - (iii) the regional tax on productive activities;
- whether or not they are collected by withholding at source;  
(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their taxation laws.

### ARTICLE 3 GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) the term "China" means the People's Republic of China; when used in geographical sense, means all the territory of the People's Republic of China, including its land territory, internal waters, territorial sea and the air space above them, in which the Chinese laws relating to taxation apply, and any area beyond its territorial sea within which the People's Republic of China has sovereign rights or exercises jurisdiction in accordance with international law and its internal law;
- b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean China or Italy, as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

-2-



- f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- h) the term "competent authority" means, in the case of China, the State Taxation Administration or its authorized representative, and in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;
- i) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
  - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State; and
  - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

#### ARTICLE 4 RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of effective management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
  - a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
  - b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

- c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to determine by mutual agreement the Contracting State of which such person shall be deemed to be a resident for the purposes of the Agreement, having regard to its place of effective management, the place where it is incorporated or otherwise constituted and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by this Agreement except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.

## ARTICLE 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop; and
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term "permanent establishment" likewise encompasses:

- a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith but only if such site, project or activities last more than 12 months;
- b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged for such purpose, but only if activities of that nature continue (for the same or a connected project) within a Contracting State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any activity not listed in subparagraphs a) to d), provided that this activity has a preparatory or auxiliary character; or
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, and has, and habitually exercises, in that Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.

6. a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.
- b) For the purposes of this Article, a person is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises. In any case, a person shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise.



7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

#### ARTICLE 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

#### ARTICLE 7 BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State, but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.



4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## ARTICLE 8 INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircrafts in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

## ARTICLE 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the

enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 26 of this Agreement.

## ARTICLE 10 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the dividends throughout a 365 day period that includes the day of the payment of the dividend (for the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that would directly result from a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the company that holds the shares or that pays the dividend);
- b) 10 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid

or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

## ARTICLE 11 INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
  - a) 8 per cent of the gross amount of the interest if the interest is paid to a financial institution on a loan with a term of at least 3 years for the financing of investment projects;
  - b) 10 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
  - a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof;
  - b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State, or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State, or paid on loans guaranteed or insured by the Government of the other Contracting State, or political subdivisions, local authorities thereof, the Central Bank of the other Contracting State or any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State.
4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in Italy and paid to any beneficial owner of the interest who is a resident of China, when the issuer is Bank of Italy, Cassa Depositi e Prestiti-CDP, Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero-Sace, Società Italiana per le imprese all'estero-Simest, shall be exempt from Italian tax.
5. The term "Interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in

that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

## ARTICLE 12 ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

- a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph a) of paragraph 3, 10 per cent of the gross amount of the royalties; and
- b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph b) of paragraph 3, 10 per cent of the adjusted amount of the royalties. For the purpose of this sub-paragraph "the adjusted amount" means 50 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means:

- a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including software, cinematography films, or films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience;
- b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

### ARTICLE 13 CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State if the alienator at any time during the 12 month period preceding such alienation; had a participation, directly or indirectly, of at least 25 per cent in the capital of that company.

6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1 to 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### ARTICLE 14 INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State except in the following circumstances, when such income may also be taxed in the other Contracting State:

- a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### ARTICLE 15 INCOME FROM EMPLOYMENT

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 21, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that Contracting State.

4. Payments received by a resident of a Contracting State after having ceased to be a resident of the other Contracting State and derived by virtue of his employment in that other Contracting State as severance indemnity or other similar lump sum payments, shall be taxable only in that other Contracting State.

#### ARTICLE 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### ARTICLE 17 ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer or as a sportsman, whether or not accruing to the entertainer or sportsman himself or to another person, from such activities as are referred to in paragraph 1 performed in the other Contracting State shall be taxed only in the first-mentioned Contracting State if such activities are wholly or mainly supported by public funds of the first-mentioned State, or if such activities are performed in the other State under a plan of cultural exchange between the Governments of both Contracting States.

#### ARTICLE 18 PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other similar payments made under a public welfare scheme of a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that State.

#### ARTICLE 19



## GOVERNMENT SERVICE

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority, shall be taxable only in that State.  
  
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
  - (i) is a national of that State; or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to the Government of that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.  
  
b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages, pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by the Government of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

## ARTICLE 20 STUDENTS

1. Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education receives for the purpose of his maintenance or education shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
2. The benefits of this Article shall extend only for a period not exceeding six consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned State.

## ARTICLE 21 TEACHERS AND RESEARCHERS

1. Remuneration which an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State, and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of teaching, giving lectures or engaging in research in a school, institute, university, or any other educational or research institution officially recognized by the Government of that State, receives for such services shall be exempt from tax in that State for a period not exceeding, in total three years, as from the date of his or her arrival in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income from research, if this research is not in the public interest and is primarily for the private benefit of a certain person or persons.

## ARTICLE 22 OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

## ARTICLE 23 METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. In China, in accordance with the provisions of the law of China, double taxation shall be eliminated as follows:

a) Where a resident of China derives income from Italy, the amount of tax on that income payable in Italy in accordance with the provisions of this Agreement may be credited against the Chinese tax imposed on that resident. The amount of the credit, however, shall not exceed the amount of the Chinese tax on that income computed in accordance with the taxation laws and regulations of China.

b) Where the income derived from Italy is dividend paid by a company which is a resident of Italy to a company which is a resident of China and which owns not less than 20 per cent of the shares of the company paying the dividend, the credit shall take into account the tax paid to Italy by the company paying the dividend in respect of its income.

2. In Italy, double taxation shall be eliminated as follows:

residents of Italy deriving items of income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in China, may include such items of income in the tax base upon which taxes are imposed in Italy, subject to the applicable provisions of the Italian law.

In such a case, Italy shall allow as a deduction from the taxes so calculated the income tax paid in China but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law.



## ARTICLE 24 ENTITLEMENT TO BENEFITS

Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

## ARTICLE 25 NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of the Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

## ARTICLE 26 MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to

the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of paragraphs 2 and 3. When it seems advisable for reaching an agreement, representatives of the competent authorities of the Contracting States may meet together for an oral exchange of opinions.

#### ARTICLE 27 EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

e) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

#### ARTICLE 28 MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

#### ARTICLE 29 ENTRY INTO FORCE

1. Both Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that they have completed the internal legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day upon the receipt of the latter notification and have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force;

b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

2. The Agreement between the Government of People's Republic of China and the Government of the Republic of Italy for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on Income, signed on 31st October 1986 in Beijing shall cease to have effect as from the date on which the provisions of this Agreement become applicable in accordance with the provisions of this Article.

#### ARTICLE 30 TERMINATION


This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give written notice of termination to the other Contracting State through diplomatic channels. In such event this Agreement shall cease to have effect:

- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given;
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.


IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the People's Republic of China



## PROTOCOL

At the signing of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance (hereinafter referred to as "the Agreement"), the undersigned have agreed upon the following provisions which shall form an integral part of the Agreement.

### 1. In respect of Article 7:

- a) where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined as the total amount received by the enterprise but only as the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business;
- b) in the case of contracts for building sites, a construction, assembly, or installation projects, where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not be determined as the total amount of the contract, but only as that part of the contract which is effectively accomplished by the permanent establishment.

2. The application of this Agreement shall not affect the application of the other agreements between the two Contracting States which provide for more favourable treatment on international traffic.

### 3. With reference to paragraph 3 of Article 11,

It is understood that the term "any public entity or any entity the capital of which is wholly owned by the Government of the other Contracting State" means:

#### a) in the case of China:

- (i) the China Development Bank;
- (ii) the Agricultural Development Bank of China;
- (iii) the Export-Import bank of China;
- (iv) the National Council for Social Security Fund;
- (v) the China Export & Credit Insurance Corporation;
- (vi) the China Investment Corporation;
- (vii) the China Investment Corporation (CIC) International Co., Ltd;
- (viii) the China Investment Corporation (CIC) Capital Corporation;
- (ix) the Silk Road Fund Co., Ltd.

#### b) in the case of Italy:

- (i) Cassa Depositi e Prestiti - CDP;
- (ii) Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - Sace;
- (iii) Società italiana per le imprese all'estero - Simest.

4. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or to the People's Bank of China, and to the Italian Trade Agency (*ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane*) or to the China Council for the Promotion of International Trade, are covered by the provisions concerning government service. The same treatment may apply to similar entities as it may be agreed upon by the competent authorities through an Exchange of Notes subject to ratification.


5. Notwithstanding the provisions of Article 27, for data and information communicated pursuant to this Agreement to be used in criminal proceedings, further request shall be put forward in compliance with any other bilateral or multilateral agreement that the two Contracting States signed or participated in.

6. Both Contracting States allow the direct application of the tax rate limitations provided for in this Agreement. In the case where taxes are withheld at source at the domestic rate, they will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident, according to the domestic law of each Contracting State.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done at Rome on the 23 day of March, 2019, in duplicate in the Italian, Chinese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the People's Republic of China



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1385  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia Cina per eliminare le doppie imposizioni e prevenire evasioni fiscali*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 56 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 56 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019**  
**56ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1277) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017**  
(Esame e rinvio)

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel febbraio 2017 dall'Italia e dalla Tunisia in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci.

Ricorda, innanzitutto, come l'Italia rappresenti il secondo *partner* commerciale della Tunisia, con un interscambio valutato nel 2018 attorno ai 5,9 miliardi di euro.

Le imprese italiane operanti in Tunisia, attive nei settori manifatturiero, energetico, delle costruzioni, della componentistica e bancario, sono particolarmente numerose (oltre 850), impiegano oltre 63 mila persone e rappresentano quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione straniera presenti nel Paese africano.

L'intesa bilaterale in esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità fra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in V capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada (articolo 1), disciplinando in particolare il trasporto di persone (Capitolo II, articoli 3-5) e quello di merci (Capitolo III, articoli 6-8).

Con riferimento al trasporto di persone, l'intesa disciplina i servizi regolari (articolo 3) - di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione e del relativo rilascio -, nonché i servizi occasionali (articolo 4), esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di "circuiti a porte

chiuse" e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incapacità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio (articolo 5). Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, il testo prevede che siano soggette ad autorizzazioni, ad eccezione di quelle relative a trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri (articoli 6-8).

L'Accordo (Capitolo IV, articoli 9-16) contiene altresì disposizioni in materia fiscale e doganale (articolo 9), sugli obblighi dei trasportatori - connessi in particolare alle leggi e ai regolamenti della Parte contraente sul cui territorio essi si trovino ad operare - alle relative sanzioni e alle coperture assicurative (articoli 11-13). Ad una Commissione mista, di cui fanno parte rappresentanti delle amministrazioni delle due Parti, spetta il compito di definire pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di quattro articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 4.000 euro ad anni alterni dal 2019 e in 1.700 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017***

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore [FERRARA](#) (M5S), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Note sottoscritto dall'Italia e dalla Confederazione elvetica nell'aprile 2017 per la modifica della Convenzione bilaterale risalente al 1986 relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione bilaterale del 1986, composta di 28 articoli, è lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore, di Lugano e del fiume Tresa, ed, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico.

Lo Scambio di Note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986 al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche ed all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima.

Più in dettaglio, le modifiche introdotte alla Convenzione dallo Scambio di Note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione (articolo 1), una ripartizione più funzionale dei compiti della Commissione italo-svizzera (articolo 2) e delle materie affidate al Regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti (articolo 4, commi 1-2). Ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al

Regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca (articoli 5-8). Lo Scambio di Note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazioni delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione (articoli 4, 9, 14, 16 e 19), e trasferisce al Regolamento di applicazione il divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni (articolo 10). Ulteriori misure introdotte dallo Scambio di Note riguardano gli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale (articolo 15) e la semina di materiale ittico (articolo 16).

Il suddetto disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che per le attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1279) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016***

(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nell'aprile 2016 tra l'Italia e il Myanmar in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2812 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, composto di 27 articoli, si pone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e il Myanmar in questi importanti comparti.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano i rispettivi patrimoni e rafforzino la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, riconoscendo che gli scambi e l'arricchimento culturale favoriscono la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani (articolo 1). Ulteriori previsioni riguardano la possibilità per le Parti di promuovere progetti multilaterali, di incoraggiare iniziative per la conoscenza delle rispettive lingue nonché dei rispettivi sistemi educativi, di promuovere le attività di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, favorendo al contempo anche la diffusione di pubblicazioni e materiali (articoli 2-7). Il testo dispone altresì l'impegno dei firmatari ad incoraggiare i contatti diretti e la cooperazione tra le Università e gli istituti superiori, anche mediante lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la cooperazione fra le agenzie governative che si occupano di arti visive e dello spettacolo, e a promuovere lo scambio di artisti, di attori e compositori, con l'obiettivo di organizzare eventi artistici e mostre d'arte e di *design* (articoli 8-10). Ulteriori ambiti di collaborazione riguardano i musei, gli archivi, le biblioteche, il campo archeologico e quello del restauro del patrimonio (articoli 12, 13 e 14). La collaborazione bilaterale, in particolare, è previsto avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle diverse Convenzioni internazionali dell'UNESCO in materia di protezione del patrimonio mondiale (articolo 12-*bis*). Con riferimento alla cooperazione scientifica e tecnologica, l'Accordo specifica come essa interessi sia le scienze di base che quelle applicate, e si realizzi mediante scambi di esperti, di informazioni, di progetti di ricerca, nonché

tramite la creazione di centri comuni, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione (articoli 16-17). L'intesa prevede, inoltre, che le Parti impediscano il traffico illegale di opere d'arte, che favoriscano lo scambio di esperienze in materia di diritti umani, che facilitino gli scambi nei settori della gioventù e dello sport e che incoraggino la cooperazione nel comparto radio-televisivo e del cinema (articoli 18-22).

Ad una Commissione paritetica, destinata a riunirsi alternativamente nei due Paesi, è affidato il compito di rivedere il progresso della cooperazione e di elaborare programmi esecutivi a lungo termine (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 147.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 155.760 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(1376\) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019](#)**  
(Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma nel marzo 2019.

L'osservatorio Square Kilometre Array (SKA), istituito dalla presente Convenzione, è una organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, cui attualmente partecipano dodici Paesi, avente come obiettivo la costruzione e la gestione dell'operatività dello Square Kilometre Array.

Ricorda che lo Square Kilometre Array (SKA) è un progetto internazionale di rilevamento di onde radio mediante un radiotelescopio in costruzione in Australia ed in Sud Africa finalizzato a sondare lo spazio profondo. L'infrastruttura, in via di costruzione, sarà costituita da una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia e collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta sarà appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, che una volta costruita costituirà il più grande radiotelescopio di ricerca al mondo, potenzierà di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell'Universo oggi esistente nella banda radio, e consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, garantendo anche importanti applicazioni nel campo della telefonia mobile mediante l'ottimizzazione dell'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari. Indicata come uno dei progetti più importanti dalle «roadmap» prodotte dall'European strategy forum on research infrastructures (ESFRI), ovvero da quei documenti strategici sulla visione complessiva del Sistema di Infrastrutture di Ricerca europeo su cui si basa il futuro della competitività scientifica dell'intero continente, l'infrastruttura SKA rappresenterà un'avanguardia mondiale, aprendo la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi fondamentali che governano l'Universo e su innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia e che è coinvolta in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e ha aderito alla fondazione della SKA Organization, la società di diritto inglese alla quale le diverse Agenzie nazionali dei Paesi aderenti hanno affidato il compito di predisporre gli aspetti tecnici della infrastruttura. Il

coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico ed industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore. La relazione introduttiva al provvedimento sottolinea, in particolare, che la partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, o di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividano già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto. La Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, che si compone di 20 articoli e di due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), istituisce l'organizzazione internazionale dello Square Kilometre Array Observatory (SKAO), dotata di personalità giuridica e con sede nel Regno Unito, definendone altresì finalità, privilegi e immunità (articoli 2-4). Scopo dell'organizzazione è la promozione di una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di produrre scienza innovativa e di implementare il progetto SKA (articolo 3).

Il testo convenzionale illustra quindi i requisiti tecnici fondamentali che il radiotelescopio dovrà soddisfare e le diverse fasi realizzative del programma, prescrivendo altresì le modalità di partecipazione e le altre forme di cooperazione a allo SKAO da parte di Stati ed altre organizzazioni internazionali (articoli 5-6).

I successivi articoli disciplinano gli organi di governo dell'organizzazione, delineando in dettaglio i poteri, la composizione e i compiti del Consiglio, massimo organo direttivo della struttura, e del Direttore generale, quale amministratore delegato e rappresentante legale di SKAO (articoli 7-9). Il Consiglio, in particolare, in cui siedono due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto, ha la responsabilità della direzione scientifica e strategica della organizzazione e ha il potere di nomina del direttore generale, di approvazione delle politiche e dei rapporti periodici, nonché di stabilire un comitato finanziario, in cui ciascun membro sia rappresentato.

La Convenzione regola quindi gli aspetti finanziari, definisce la politica relativa alla proprietà intellettuale, il concetto di acquisizione di beni e di servizi e stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA ed a tutte le risorse del progetto sia proporzionale alle quote di contribuzione dei membri e degli associati (articoli 10-13).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità per risolvere eventuali controversie interpretative o applicative fra i diversi membri, per emendare il testo convenzionale, per uscire dall'organizzazione, per dissolvere la struttura e per gestire il mancato rispetto da parte di un membro delle obbligazioni contratte (articoli 14-18).

I due Protocolli allegati alla Convenzione disciplinano, infine, i privilegi, le immunità e gli aspetti finanziari della nuova organizzazione internazionale.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 relativamente alle spese di costruzione, in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029 per le spese di gestione e in 7.680 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul***

***reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma nel marzo 2019.

Il provvedimento in esame intende porsi quale aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti *standard* internazionali - ed in particolare assumendo a modello prevalente la Convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'Accordo, che si compone di trenta articoli e di un Protocollo, una volta entrato in vigore, consentirà alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi in Italia di avere maggiori certezze operative. Più in dettaglio, l'intesa bilaterale si applica nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare - per la parte italiana - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8). Gli articoli da 10 a 13 disciplinano, quindi, le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo, al contempo, specifiche ipotesi di tassazione concorrente. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relativa ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti. L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23). L'intesa bilaterale pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede, infine, che le disposizioni dell'Accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).

Il Protocollo annesso all'Accordo si compone, a sua volta, di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti

dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 10,353 milioni di euro a decorrere dal 2020. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Successivamente, il presidente [PETROCELLI](#) apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016***

(Esame e rinvio)

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Camerun in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto dai due Paesi nel marzo 2016.

Ricorda, innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi in disamina - l'Atto Senato n. 2813 - venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Camerun, composto di 17 articoli, è finalizzato a consentire lo sviluppo di nuove collaborazioni bilaterali nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria, favorendo altresì l'insegnamento della lingua italiana e gli investimenti in capitale umano e nella conoscenza tecnico-scientifica.

Nello specifico, l'Intesa definisce, come propri settori d'intervento, quelli relativi allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico e sportivo, con la finalità di contribuire ad una migliore conoscenza fra i rispettivi popoli e le loro culture (articolo 1).

Il testo esplicita l'impegno delle Parti a valutare la possibilità di includere nei propri programmi d'insegnamento delle nozioni che permettano una migliore conoscenza dell'altra Parte, ad avviare discussioni per la definizione delle equipollenze tra i rispettivi titoli di studio, ad erogare borse di studio, a garantire agli specialisti e ai ricercatori l'accesso a biblioteche, archivi, musei e laboratori di ricerca e a favorire la collaborazione nel settore museale artistico e nella conservazione del patrimonio culturale ed artistico (articoli 2-6).

Ulteriori impegni riguardano la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi culturali tra le stazioni radio e la televisione, lo scambio e la diffusione di materiale d'interesse educativo o documentario, la cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo, lo scambio di esperti e artisti per spettacoli e per la partecipazione ad eventi artistici e culturali, la collaborazione sportiva, gli scambi nel settore giovanile e in ambito giornalistico (articoli 7-12).

Ad una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente in Italia e in Camerun, viene demandato il compito di esaminare il progresso della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale e di stipulare protocolli esecutivi pluriennali (articolo 13). Gli articoli conclusivi dell'intesa bilaterale pongono una clausola di salvaguardia dei rispettivi ordinamenti (articolo 14) e definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 15), i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata e denuncia (articoli 16-17).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 240.560 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1492) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede del febbraio 2019 tra l'Italia e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia. Ricorda, innanzitutto, che l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), già Assemblea parlamentare euro-mediterranea, costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, l'organizzazione intergovernativa che raggruppa 43 Paesi europei e del bacino del Mare Nostrum e che è preposta a promuovere la stabilità e l'integrazione in tutta la regione mediterranea. L'Assemblea, in particolare, composta da 280 membri provenienti da delegazioni parlamentari di ventisette Stati membri dell'Unione europea, del Parlamento europeo, di quattro Paesi rivieraschi europei non appartenenti all'Unione europea e di undici Paesi *partner* del Mediterraneo allargato, rende possibile un dialogo permanente fra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo, contribuendo a rafforzare la visibilità e la trasparenza dell'Unione per il Mediterraneo stessa e ad avvicinarla agli interessi ed alle aspettative dei cittadini.

L'Accordo oggetto della presente ratifica è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, che è stato assegnato all'unanimità alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM tenutosi a Bruxelles nel luglio 2018. Il relatore ricorda, in proposito, che la candidatura della Capitale italiana ad ospitare la sede della struttura era stata avanzata dal Parlamento italiano nel marzo 2018, mediante una lettera a firma dei Presidenti delle due Camere, supportata, quindi, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale che nell'aprile 2018, aveva reso nota alla Presidenza di turno dell'AP-UpM la candidatura e la disponibilità dell'Italia a negoziare un apposito Accordo di sede.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti dell'Assemblea parlamentare, assistendo altresì la Presidenza annuale, nonché coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

L'Accordo, che si compone di sette articoli e di due allegati, disciplina la messa a disposizione dell'immobile sito nel complesso monumentale «Buon Pastore», in via della Penitenza 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma, quale sede del Segretariato permanente, regolando nel dettaglio gli aspetti relativi ai privilegi e alle immunità che l'Italia sarà tenuta ad accordare a tale struttura, disponendo in ordine alla responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale, e prevedendo altresì le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative del testo che dovessero insorgere fra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 4, in particolare, valuta gli oneri complessivi del provvedimento in 35.000 euro annui e ne dispone la relativa copertura.

Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti

dall'Italia.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di approfondire, nella sede della Commissione che verrà considerata più appropriata, determinate tematiche di politica internazionale oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord, di cui è componente.

Il presidente [PETROCELLI](#) e la Commissione nel suo insieme accolgono con favore tale proposta.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

